

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 luglio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)»..... Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007.»..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2006, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile»..... Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 24.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport Pag. 5

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 7.

Incentivazione all'esodo Pag. 22

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 8.

Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 9.

Cimiteri per animali d'affezione Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a favore dei molisani nel mondo»..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 13.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006 Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 gennaio 2007, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2007 Pag. 27

LEGGE 8 febbraio 2007, n. 2.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007. Pag. 27

LEGGE 8 febbraio 2007, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 Pag. 27

LEGGE 27 febbraio 2007, n. 4.

Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione Pag. 27

LEGGE 27 febbraio 2007, n. 5.

Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi. Pag. 28

LEGGE 7 marzo 2007, n. 6.

Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2006, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)».

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 59 - 4076 del 17 ottobre 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)».

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, finalizzato a fornire preventivi elementi di studio, valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. In particolare l'attività di cui al comma 1 è rivolta ad offrire le idonee determinazioni in merito all'adozione di atti di notevole complessità o che attengano a questioni nuove o controverse dell'attività amministrativa di loro competenza.

Art. 2.

Svolgimento del servizio

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, di natura consultiva e non vincolante, la Regione mette a disposizione degli enti locali richiedenti un gruppo di esperti in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo ai seguenti ambiti di materie:

- a) attività rivolta al settore degli affari generali ed istituzionali;
- b) redazione di statuti e regolamenti;
- c) organizzazione, gestione e amministrazione del personale;
- d) contratti ed appalti;
- e) bilanci, contabilità e tributi;
- f) edilizia ed urbanistica.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati dalla giunta regionale, in numero massimo di dieci, tenuto conto degli ambiti di materie di cui al comma stesso nonché dell'entità delle richieste, sulla base delle designazioni operate dalle associazioni degli enti locali.

3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2 ANCI, UPP, UNCEM, lega delle autonomie locali ed ANPCI propongono ognuna fino ad un massimo di tre nominativi scelti sulla base di una documentata attività giuridica, scientifica o di consulenza agli enti locali ed appartenenti ai seguenti ordini o categorie:

- a) avvocati;
- b) dottori e ragionieri commercialisti;
- c) segretari comunali;
- d) magistrati dello Stato;
- e) professori di ruolo di università o politecnici;
- f) ingegneri ed architetti;
- g) funzionari statali o degli enti locali con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.

4. La consulenza è resa nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta sulla scorta dei principi operativi desumibili:

- a) dal quadro normativo di riferimento;
- b) dalle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente;
- c) dalla giurisprudenza;
- d) dalla dottrina.

5. Fra i soggetti individuati ai sensi dei commi 2 e 3 è nominato un esperto con funzioni di raccordo in merito all'assegnazione ed alla gestione delle richieste di parere da evadere.

6. Qualora necessario, ulteriori eventuali criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 3.

Modalità operative

1. Le richieste sono inoltrate, corredate della eventuale documentazione utile ai fini dell'espressione del parere, dai rappresentanti legali degli enti locali interessati alla direzione regionale «Affari istituzionali e processo di delega» che provvede ad assolvere i compiti di segreteria relativi alla ricezione ed all'inoltro dei pareri.

Art. 4.

Collegamento con RUPAR

1. Al fine di rendere accessibile l'attività di consulenza, i pareri redatti dagli esperti sono pubblicizzati a mezzo della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR).

Art. 5.

Compensi

1. Per ogni parere reso è prevista la corresponsione di un compenso lordo di euro 1.500 (IVA compresa).

2. Qualora, per la particolare complessità della consulenza o per il coinvolgimento di più ambiti di materia, si renda opportuno l'apporto di più esperti, il compenso è determinato in euro 2.500 da dividere tra i soggetti che hanno collaborato alla redazione del parere ed hanno provveduto alla sua sottoscrizione.

3. Alle spese previste ai commi 1 e 2 si fa fronte con le provviste di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8/2006.

4. La giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a procedere annualmente alla revisione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 ottobre 2006.

BRESSO

06R0614

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007.».

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R e 7 settembre 2005, n. 5/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 15-4091 del 23 ottobre 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007».

Art. 1.

1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), sono integrate, con le disposizioni tariffarie valevoli per l'anno 2007 e riportate nell'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 ottobre 2006.

BRESSO

(Omissis)

06R0615

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2006, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile».

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile), le parole: «Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2007».

Art. 2.

1. L'art. 11 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R (Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Commissione grandi rischi). — 1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dall'assessore con delega alla Protezione civile ed è composta da:

a) il direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

b) esperti in materia e direttori regionali, convocabili, se necessario, in relazione alla tipologia e alla gravità dell'evento;

c) i presidenti delle sezioni di rischio, nominati dai componenti costituenti la stessa sezione;

d) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) designato dall'Agenzia stessa;

f) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) designato dall'Agenzia stessa.

3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I (Rischio sismico), così composta:

1) due esperti in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;

2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;

3) un esperto in materia di ingegneria ed infrastrutture civili;

4) un esperto in materia di scienza della terra;

b) sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe), così composta:

1) un esperto in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;

2) un esperto in materia di ingegneria idraulica ed infrastrutture civili;

3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;

4) un esperto in materia di scienza della terra;

5) un esperto in materia di protezione idrogeologica;

c) sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico), così composta:

1) due esperti in materia di ingegneria energetica;

2) due esperti in materia di scienze dei materiali e ingegneria chimica;

3) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;

d) sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture), così composta:

1) quattro esperti in materia di ingegneria dei trasporti ed infrastrutture civili;

2) un esperto in materia di ingegneria energetica;

e) sezione V (Rischio incendi boschivi), così composta:

1) tre esperti in materia di agraria, forestale e ambientale;

2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente, e delle geotecnologie;

3) un esperto in materia di protezione idrogeologica;

f) sezione VI (Rischio ambientale e sanitario), così composta:

1) tre esperti in materia di medicina d'urgenza;

2) un esperto in materia di medicina veterinaria;

3) un esperto in materia di farmacologia;

g) sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica), così composta:

1) cinque esperti in materia di beni architettonici e paesaggistici, archeologici, storico artistici e archivistici.

4. La giunta regionale individua gli esperti di cui al comma 3 a seguito di selezione pubblica sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di titolo di studio specifico;

b) competenza specifica nella sezione per la quale si chiede di concorrere;

c) attività tecnico-scientifica svolta presso università, istituti, centri di ricerca, enti e aziende pubbliche e private caratterizzate da elevati profili nel comparto della ricerca;

d) comprovate esperienze nell'ambito del settore scientifico-disciplinare e della protezione civile nonché rapporti di collaborazione professionale con gli enti e le istituzioni pubbliche;

e) produzione di pubblicazioni scientifiche attinenti il profilo richiesto;

f) altri titoli scientifici.

5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di vice presidente.

7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

9. I componenti della Commissione e delle sezioni durano in carica quattro anni e comunque svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di protezione civile per le conseguenti valutazioni.

13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione.

15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.»

Art. 3.

1. L'art. 12 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Esperti nella gestione delle emergenze*). — 1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze, rinnovabile annualmente. La Regione, gli enti locali e le amministrazioni dello Stato, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la protezione civile, possono avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale.

2. L'elenco, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, alla quale compete, altresì, l'istruttoria delle domande nonché dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
- b) operare nell'ambito della protezione civile;
- c) aver frequentato positivamente i corsi di disaster management organizzati e finanziati dal dipartimento nazionale della protezione civile fino al 1999 e dalla Regione Piemonte negli anni successivi.

4. La giunta regionale si riserva di autorizzare l'inserimento nell'elenco, di personalità che si siano distinte per l'apporto prestato nel campo della protezione civile anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3.

5. La perdita, a seguito dell'accertamento da parte della struttura regionale di protezione civile, di anche uno solo dei requisiti previsti al comma 3 comporta la cancellazione dall'elenco, adottata con decreto del Presidente della giunta regionale e notificata all'interessato.

6. Con successivo provvedimento dirigenziale sono definite le modalità, i documenti e i tempi per la presentazione delle domande.

7. La Regione, in caso di emergenze, esercitazioni e attività connesse con la protezione civile, può avvalersi degli esperti nella gestione delle emergenze iscritti all'elenco regionale. Per l'utilizzo, predispone apposita convenzione da stipularsi con gli enti locali o con le loro associazioni e unioni.

8. La convenzione, di cui al comma 7 stabilisce e regola la modalità di autorizzazione ed attivazione dell'esperto nella gestione delle emergenze.

9. In via transitoria, la struttura regionale competente in materia di protezione civile può richiedere agli enti locali la disponibilità degli esperti, iscritti nell'elenco regionale, concordando le modalità.»

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 27 novembre 2006

MERCEDES BRESSO

07R0416

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2006, n. 24.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 11 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Principi

1. Il conferimento e l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:

a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai comuni e alle province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;

d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni a essi conferite;

e) principio di trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite.

2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.

Art. 3.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti

1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.

2. Il personale regionale è trasferito agli enti locali, con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente commissione del consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.

3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all'art. 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all'art. 107, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 [normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo)].

Art. 4.

Efficacia della gestione delle funzioni conferite

1. La Regione e gli enti locali interinteressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.

2. La Regione e gli enti locali interessati concordano, in sede di consiglio delle autonomie locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.

Art. 5.

Potere sostitutivo

1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente locale interessato e il consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Art. 6.

Riordino legislativo

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;

e) piste da sci;

f) energia;

g) viabilità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

h) trasporti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 111/2004;

i) orientamento al lavoro;

j) formazione connessa ai servizi dei centri per l'impiego di cui all'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;

n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

TITOLO II

RIORDINO DI FUNZIONI

Capo I

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Art. 7.

Funzioni dei comuni

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutti-cola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);

c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).

Art. 8.

Conferimento di funzioni al comune di grado per la gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata

1. È trasferita al comune di Grado la gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'art. 9, comma 62, della legge regionale n. 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli-Venezia Giulia.

2. La gestione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

3. Il comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 8/1973.

Art. 9.

Funzioni delle province

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'art. 9, come modificato dall'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 17/2006, dall'art. 12, come da ultimo modificato dall'art. 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'art. 14, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'art. 15, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'art. 31, comma 1, della presente legge;

d) autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'art. 36, comma 1, della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'art. 29, comma 1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 27 (norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 49, comma 1, della presente legge;

c) contributi ai comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, come sostituito dall'art. 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura);

f) contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), come sostituito dall'art. 33, comma 1, lettera g), della presente legge;

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) contributi per gli interventi previsti dall'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino), come da ultimo sostituito dall'art. 47, comma 1, della presente legge.

Art. 10.

Conferimento di funzioni alla provincia di Trieste relative alla riserva naturale marina di Miramare

1. È trasferita alla provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'art. 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della riserva medesima.

Art. 11.

Conferimento di funzioni alle comunità montane per la concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli.

1. Sono trasferite alle comunità montane le funzioni amministrative relative all'erogazione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell'art. 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall'art. 43, comma 1, della presente legge.

Art. 12.

Funzioni delle province e delle comunità montane

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della presente legge;

b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), come modificato dall'art. 45, comma 1, della presente legge;

c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 35/1993, come modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'art. 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'art. 39, comma 1, della presente legge, e dell'art. 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'art. 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 65/1976, come sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della presente legge;

g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, lettera c), e dall'art. 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2000;

i) contributi per lo sviluppo dell'apicoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1988, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall'art. 68, comma 1, lettera o), della presente legge;

j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera a), della presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le comunità montane e le province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), come modificato dall'art. 35, comma 1, della presente legge, dell'art. 4 della legge regionale n. 13/2001, come modificato dall'art. 48, comma 1, della presente legge, e dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2001.

Capo II

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED EDILIZIA

Art. 13.

Funzioni dei comuni in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'art. 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

Art. 14.

Funzioni dei comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili

1. Sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).

Art. 15.

Funzioni delle province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 16.

Contributi per lo smaltimento dell'amianto

1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'art. 16 (misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

Art. 17.

Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall'art. 53, comma 1, della presente legge.

Art. 18.

Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative previste dall'art. 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'art. 42 del regolamento (CEE) n. 259/1993, già presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio disciplina gestione rifiuti, alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 19.

Competenze delle province in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza delle province le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999;

b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera *b)*;

d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera *b)*, nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 20.

Contributi in materia di risparmio energetico

1. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.

2. Le province incentivano l'uso razionale dell'energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.

Capo III

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 21.

Funzioni dei comuni

1. In materia di energia i comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;

b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti;

2. In materia di energia i comuni, in forma associata o mediante delega alle province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

NOTE:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 5, comma 35, legge regionale n. 1/2007

Art. 22.

Funzioni delle province

1. In materia di energia le province esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;

c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.

Capo IV

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DI MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 23.

Funzioni delle province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:

a) realizzazione di pensiline e infrastrutture previste nel piano regionale del trasporto pubblico locale;

b) promozione del trasporto pubblico locale;

c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei comuni.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, lettera *c)*, gli interventi facenti parte della rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (legge regionale n. 14/1993 - individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.

3. Fino all'adozione del piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (norme per favorire il trasporto ciclistico), le province operano sulla base dei piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'art. 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della giunta regionale.

4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle province. Le funzioni sono svolte dalla provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più province.

Art. 24.

Funzioni dei comuni in materia di paesaggio

1. Ai comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

Capo V

RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI

Art. 25.

Funzioni dei comuni

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:

a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;

b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;

c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;

d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;

e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l'adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.

Note:

1. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 77, legge regionale n. 1/2007

Art. 26.

Funzioni delle province

1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le province esercitano le funzioni previste dall'art. 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.

2. Le province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.

3. Le province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.

4. Le province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle società di mutuo soccorso.

Note:

1. Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 19, legge regionale n. 1/2007.

2. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 6, comma 77, legge regionale n. 1/2007.

Art. 27.

Funzioni della Regione

1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l'esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l'esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.

Capo VI

SOPPRESSIONE DI PROCEDIMENTI REGIONALI

Art. 28.

Procedimenti soppressi

1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;

b) contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;

c) contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus;

d) finanziamenti ai comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della rete delle ciclovie di interesse regionale.

2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'art. 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da enti pubblici e privati, di cui all'art. 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:

a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;

2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;

3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;

4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;

b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l'esenzione INVIM.

4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:

a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;

b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;

c) incentivi finanziari per l'adeguamento degli autobus per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

d) incentivi finanziari per l'acquisto e la trasformazione dei taxi per l'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

e) incentivi finanziari per l'acquisto, la trasformazione e l'adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967

1. L'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come modificato dall'art. 6, comma 67, della legge regionale n. 1/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Le amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi a comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati e a sostenere spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni e convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione.

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 65/1976

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l'impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese»;

b) l'art. 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale n. 20/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. I contributi di cui all'art. 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell'impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.

3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l'ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L'ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.»;

c) l'art. 5, come sostituito dall'art. 1, comma 9, della legge regionale n. 20/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. L'impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell'art. 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezzario unico stabilito dalla Regione.

2. In sede di collaudo degli impianti l'ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l'identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.»;

d) l'art. 8, come da ultimo modificato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 10/1997, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate a concedere al consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell'ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:

a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi;

c) al primo comma dell'art. 9, le parole Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8 sono sostituite dalle seguenti: Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2».

Art. 31.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 34/1981

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), è sostituito dal seguente:

«1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all'art. 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 45/1985

1. L'art. 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).».

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale n. 16/1988

1. Alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3, come da ultimo modificato dall'art. 211, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, le parole l'amministrazione regionale possono essere sostituite dalle seguenti: le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane possono;

b) al comma 9 dell'art. 3, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20/1992, le parole agli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono sostituite dalle seguenti: alle province e, nei territori di rispettiva competenza, alle comunità montane;

c) al comma 11 dell'art. 3 le parole l'amministrazione regionale, con apposite convenzioni, possono essere sostituite dalle seguenti: le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane, con apposite convenzioni, possono;

d) al comma 1 dell'art. 5 le parole nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all'art. 4, sono soppresse;

e) al comma 1 dell'art. 7, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 20/1992, le parole dagli articoli 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: dall'art. 3;

f) al comma 3 dell'art. 7, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 20/1992, le parole agli articoli 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: all'art. 3;

g) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali*). — 1. Le province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:

- a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;
- b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all'apicoltura;
- c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;
- d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;
- e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.

2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.

3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.

4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all'80 per cento.»

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale n. 15/1991

1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 39/1992, le parole presso la tesoreria regionale sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 5, come sostituito dall'art. 75, comma 5, della legge regionale n. 42/1996, le parole dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio sono sostituite dalle seguenti: dalle province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle comunità montane;

c) al comma 1 dell'art. 6, come sostituito dall'art. 75, comma 6, della legge regionale n. 42/1996, le parole «Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste sono sostituite dalle seguenti: «Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane»;

d) al comma 2 dell'art. 6, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 39/1992, la parola «Ispettorato» è sostituita dalla seguente: «ente»;

e) al comma 5 dell'art. 6 le parole «L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente emittente»;

f) al comma 5-bis dell'art. 6, come aggiunto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/1992, le parole «al competente Ispettorato ripartimentale» sono soppresse.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale n. 8/1992

1. Alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: dalle comunità montane e dalle province di Trieste e di Gorizia;

b) al comma 1 dell'art. 7 le parole agli articoli 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: all'art. 2.

Art. 36.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1993

1. L'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'aucupio), è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento è autorizzata dalle province su conforme parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 157/1992.

2. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 157/1992.»

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 35/1993

1. Alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della predisposizione dell'inventario, le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane trasmettono alla direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.»;

b) al comma 4 dell'art. 4 le parole «La Direzione regionale delle foreste e dei parchi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane provvedono.».

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 32/1995

1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 12, come sostituito dall'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 12/2003, è sostituito dal seguente:

«4. Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 7, le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:

a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.»

b) l'art. 13, come modificato dall'art. 37, comma 3, della legge regionale n. 31/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Criteri e modalità di concessione dei contributi). — 1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all'art. 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell'art. 2, comma 3, purchè la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.

2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.»

Art. 39.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 42/1995

1. Al comma 1 dell'art. 17 (liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 65/1976) della legge regionale n. 42/1995, le parole «L'amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate».

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 25/1996

1. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (disciplina dell'agriturismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 17, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 11, della legge regionale n. 13/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Incentivi agli operatori agrituristici). — 1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle comunità montane per i seguenti scopi:

a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;

b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

c) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d'uso per la gestione dell'attività stessa;

d) la realizzazione, l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione, l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;

h) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all'attività agrituristica, nonchè l'acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell'attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k) la realizzazione, l'adeguamento, l'allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all'interno dell'impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l'impresa stessa ottenga l'accreditamento da parte dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti *de minimis* nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

4. Le province e le comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio dei comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento»;

b) al comma 1 dell'art. 18 le parole dagli articoli 16 e 17 sono sostituite dalle seguenti: dall'art. 16.

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 42/1996

1. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis dell'art. 4, come inserito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/1998, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:

a) l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonchè le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;

b) le amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato»;

b) il comma 6 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai comuni singoli o convenzionati ai quali le amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.»

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 7/1998

1. L'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La provincia di Trieste sostiene l'attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle riserve naturali regionali interessanti l'arco costiero della Regione, istituite con la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione provinciale di Trieste è autorizzata a concedere un contributo all'associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale ente gestore della riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (istituzione della riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.»

Art. 43.

Modifica all'art. 63 della legge regionale n. 12/1998

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 12/1998, come sostituito dall'art. 6, comma 48, della legge regionale n. 1/2005, è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1 le comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.».

Art. 44.

Modifiche alla legge regionale n. 23/1999

1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 6 le parole «dal competente ufficio della direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia»;

b) al comma 3 dell'art. 7 la parola «regionale» è soppressa;

c) al comma 1 dell'art. 8 le parole «con decreto del direttore regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: con provvedimento «della provincia»;

d) al comma 2 dell'art. 10 le parole «del competente ufficio della direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia»;

e) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Le province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.»;

f) al comma 4 dell'art. 12, le parole «ed è rilasciato dalla direzione regionale dell'agricoltura» sono soppresse;

g) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Delimitazione delle zone vocate alla raccolta*). — 1. Le province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartufigole di cui all'art. 7, quinto comma, della legge n. 752/1985.»;

h) l'art. 14, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 17/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Autorizzazione alla raccolta*). — 1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'art. 12, l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione»;

i) l'art. 15, come modificato dall'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 17/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Iniziativa finanziate*). — 1. L'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartufigolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartufigicoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigone idonee, per incrementare le tartufigone controllate, per realizzare tartufigone coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigone.

3. Le province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufigone che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.»;

j) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modalità di finanziamento*). — 1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 15.»;

k) al comma 1 dell'art. 17, come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 17/2006, le parole dal direttore regionale dell'agricoltura sono sostituite dalle seguenti: dalla provincia;

l) al comma 3 dell'art. 19, le parole tesoreria regionale sono sostituite dalle seguenti: tesoreria della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Art. 45.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2/2000

1. All'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate a concedere ai comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 1998 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai comuni ad alta densità agricola.»;

b) al comma 15 le parole «Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al servizio delle strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura.» sono soppresse.

Art. 46.

Modifiche alla legge regionale n. 15/2000

1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 1 le parole la Regione può sono sostituite dalle seguenti: le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane possono;

b) al comma 2 dell'art. 3 le parole alla direzione regionale dell'agricoltura e sono soppresse;

c) al comma 1 dell'art. 4, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 17/2006, le parole «L'amministrazione regionale, tramite la direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 21/2000

1. L'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle Strade del vino), come modificato dall'art. 20, comma 9, della legge regionale n. 12/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Interventi finanziari*). — 1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le province prevedono la concessione di contributi per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'art. 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle Strade del vino, finalizzati a una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle Strade del vino.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le province coordinano tra di loro e con la Regione i criteri e le modalità di concessione dei contributi, in particolare per le iniziative che interessano il territorio di più di una provincia. La Regione trasferisce le risorse disponibili, a sostegno dei progetti ammessi a contributo dalle province.».

Art. 48.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2001

1. Alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4 le parole l'amministrazione regionale accorda sono sostituite dalle seguenti: le comunità montane e le province di Trieste e di Gorizia accordano;

b) al comma 1 dell'art. 9, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 17/2006, le parole «L'amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le province e, nei territori di rispettiva competenza, le comunità montane sono autorizzate».

Art. 49.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2002

1. L'art. 3 della legge regionale 1^o ottobre 2002, n. 27 (norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Contributi alle associazioni ornitologiche regionali*). —

1. Le province concedono contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.».

3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.».

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2004

1. L'art. 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:

Art. 6 (*Contributi per specie forestali a rapido accrescimento*).

— 1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle province e, nei territori di rispettiva competenza, alle comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del piano di sviluppo rurale della Regione.».

Art. 51.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 18/2004

1. All'art. 23 della legge regionale n. 18/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province erogano contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l'accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all'80 per cento del costo sostenuto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.».

Art. 52.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 12/2006

1. Al comma 25 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole dell'esercizio 2005 sono sostituite dalle seguenti: degli esercizi 2005 e 2006.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI AMBIENTE ED EDILIZIA

Art. 53.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/1987

1. All'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'amministrazione regionale sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione provinciale»;

b) al comma 3, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 13/1998, le parole alla direzione regionale dell'ambiente sono soppresse.

Art. 54.

Modifiche alla legge regionale n. 52/1991

1. Alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 103 le parole «delle direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Amministrazione comunale territorialmente competente»;

b) al comma 1 dell'art. 106 le parole «valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: determinato a cura dell'amministrazione comunale territorialmente competente e le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 107 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministrazione comunale territorialmente competente».

Note:

1. Articolo abrogato da art. 64, comma 1, legge regionale n. 5/2007, a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, comma 1, legge regionale n. 5/2007.

Art. 55.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 10/1997

1. Al comma 20 dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 20/2005, dopo le parole i benefici previsti, le parole dall'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 e modificato dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, sono soppresse.

Art. 56.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 5/1997

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), dopo le parole «raccolta differenziata», le parole «Nelle more dell'approvazione dei predetti programmi, la quota è utilizzata dalle province per la realizzazione di interventi in campo ambientale, sulla base di programmi annuali concordati con la Regione.» sono soppresse.

Art. 57.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13/1998

1. All'art. 16 della legge regionale n. 13/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione provinciale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 58.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 46/1986

1. All'art. 31 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico), come da ultimo modificato dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 31/1995, al terzo comma, dopo le parole utilizzazioni di acque pubbliche, le parole ed autorizzazioni di impianti elettrici sono soppresse.

Art. 59.

Modifiche alla legge regionale n. 30/2002

1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 le parole non riservate alle autonomie locali stesse ai sensi della presente legge sono sostituite dalle seguenti: «non riservate a province e comuni»;

b) l'art. 3, come modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 15/2004, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni delle province*). — 1. Le province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

c) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla direzione centrale competente in materia di energia.»;

c) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni dei comuni*). — 1. I comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:

a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

e) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

f) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

g) autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;

h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. I comuni, in forma associata o mediante delega alle province, esercitano le seguenti funzioni:

a) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

Art. 60.

Modifica all'art. 72 della legge regionale n. 52/1991

1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 72, della legge regionale n. 52/1991, come sostituito dall'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 34/1997 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/2001, è aggiunta la seguente:

«s-bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.».

Note:

1. Articolo abrogato da art. 64, comma 1, legge regionale n. 5/2007, a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, comma 1, legge regionale n. 5/2007.

Art. 61.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 20/1997

1. L'art. 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 15/2004, è sostituito dal seguente:

Art. 21 (*Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico*). — 1. La provincia, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza, svolge le seguenti attività:

a) attiva programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con l'ufficio scolastico regionale, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

b) attua programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:

1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;

2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;

c) adotta programmi di pubblicità integrata.

2. I programmi di pubblicità integrata di cui al comma 1, lettera c), sono adottati dalle province secondo schemi omogenei al fine della redazione dell'orario dei trasporti della Regione Friuli-Venezia Giulia.»

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 68/1981

1. L'art. 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come modificato dall'art. 120, comma 1, della legge regionale n. 47/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Criteri di priorità e strumenti di coordinamento*). — 1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

c) favorire il pieno inserimento della Regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;

d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell'arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

2. La Regione e gli enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l'integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all'offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella Regione.

3. Per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall'Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

4. Con atto di indirizzo della giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della Regione.»

Art. 63.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1991

1. L'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come sostituito dall'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Presentazione delle domande*). — 1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'art. 3 sono presentate alle province di residenza.»

Art. 64.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 21/1999

1. L'art. 6 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di mutuo soccorso), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Concessione di contributi*). — 1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo delle assegnazioni.»

Art. 65.

Modifiche alla legge regionale n. 8/2003

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo I, dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Coordinamento degli interventi*). — 1. La Regione e gli enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti al fabbisogno di strutture sportive e l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all'art. 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Contributi per gli impianti sportivi*). — 1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

Regolamenti

1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle province e dei comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.

3. L'esercizio da parte di comuni e province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 68/1981, come sostituito dall'art. 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell'atto di indirizzo di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art. 65, comma 1, lettera a), della presente legge, per la materia sport e tempo libero.

Art. 67.

Procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data del 1° gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 68.

Note:

1. Abrogate parole al comma 1 da art. 3, comma 68, legge regionale n. 1/2007;

2. Sostituite parole al comma 1 da art. 3, comma 68, legge regionale n. 1/2007.

Art. 68.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del numero 3) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali);

b) art. 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);

c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);

d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);

e) articoli 6, 7 e 10 della legge regionale n. 65/1976;

f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);

g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);

h) art. 24 della legge regionale n. 34/1981;

i) articoli da 28 a 33 della legge regionale n. 68/1981;

j) art. 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);

k) commi terzo e quarto dell'art. 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (legge finanziaria 1985);

l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale);

m) articoli 6 e 17 della legge regionale n. 34/1987;

n) comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (legge finanziaria 1988);

o) comma 12 dell'art. 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale n. 16/1988;

p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura);

q) comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);

r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura»);

s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell'Unità lavorativa uomo - ULU);

t) art. 114 della legge regionale n. 52/1991;

u) articoli 2 e 11 della legge regionale n. 8/1992;

v) commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 35/1993;

w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (legge finanziaria 1994);

x) comma 3 dell'art. 48 e art. 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (legge finanziaria 1995);

y) art. 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed all'art. 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell'art. 4;

aa) art. 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

bb) art. 14 e commi 2, 3 e 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 32/1995;

cc) art. 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del bilancio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);

ee) comma 16 dell'art. 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);

ff) art. 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

gg) art. 18 e comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);

hh) art. 17-bis della legge regionale n. 25/1996;

ii) art. 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

jj) commi 4, 5 e 6 dell'art. 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

kk) art. 27, comma 2 dell'art. 28 e art. 29 della legge regionale n. 20/1997;

ll) commi da 13 a 16 dell'art. 9, commi 20 e 21 dell'art. 16, commi 30 e 31 dell'art. 23 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998);

mm) art. 2 della legge regionale n. 7/1998;

nn) comma 1-*bis* dell'art. 16 e comma 9 dell'art. 84 della legge regionale n. 13/1998;

oo) comma 8 e lettera *a*) del comma 9 dell'art. 124 della legge regionale n. 13/1998;

pp) commi 38, 39 e 63 dell'art. 5, comma 34 dell'art. 15, commi 18 e 19 dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999);

qq) art. 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali n. 20/1997 e n. 13/1998);

rr) comma 2-*bis* dell'art. 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5-*bis* dell'art. 7, articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21/1999;

ss) comma 2 dell'art. 8, articoli 20 e 21 della legge regionale n. 23/1999;

tt) comma 48 dell'art. 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2000;

uu) commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza);

vv) commi 3 e 4 dell'art. 4 e art. 5 della legge regionale n. 15/2000;

ww) commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

xx) comma 49 dell'art. 3, commi da 24 a 28 dell'art. 5 e da 37 a 40 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);

yy) art. 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);

zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2003);

aaa) comma 12 dell'art. 7 e comma 10 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

bbb) comma 5 dell'art. 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

ccc) art. 5 della legge regionale n. 27/2002;

ddd) commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2002;

eee) lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

fff) commi da 101 a 109 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003);

ggg) art. 10 della legge regionale n. 8/2003;

hhh) comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);

iii) comma 2 dell'art. 12 e comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

jjj) art. 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);

kkk) commi 12, 13 e 14 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell'art. 4, comma 67 dell'art. 5 e comma 49 dell'art. 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005);

mmm) commi 2 e 3 dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2005;

nnn) comma 104 dell'art. 6 e comma 84 dell'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006);

ooo) comma 3 dell'art. 16 e art. 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Note:

1. Abrogate parole al comma 1 da art. 64, comma 1, legge regionale n. 5/2007, a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, comma 1, legge regionale n. 5/2007.

Art. 69.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - servizio n. 235 - finanza locale - con la denominazione «Trasferimenti di parte corrente agli enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli enti locali».

2. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l'anno 2007 e di 8.136.700 euro per l'anno 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla rubrica n. 370 - servizio n. 235 - finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) 1522 (2.1.232.4.8.27) con la denominazione «Trasferimenti di parte capitale agli enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli enti locali» con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l'anno 2007 e di 3.145.500 euro per l'anno 2008;

b) 1523 (2.1.232.4.8.27) con la denominazione «Trasferimenti di parte capitale agli enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli enti locali - ricorso al mercato finanziario» con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l'anno 2007 e di 4.991.200 euro per l'anno 2008.

3. La giunta regionale, sentito il parere del consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun ente locale e le specifiche finalità.

4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

UPB	Capitolo / limite	Titolo / copertura	anno 2007	anno 2008
3.3.340.2.103	2427	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
3.3.340.2.103	2428	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	900.000,00	900.000,00
11.6.330.2.3	2843	Titolo II / fondi regionali	325.500,00	325.500,00
11.6.330.1.950	3105	Titolo I / fondi regionali	95.790,00	95.790,00
11.6.330.1.950	3106	Titolo I / fondi regionali	334.800,00	334.800,00
11.6.330.2.133	3120	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	400.000,00	400.000,00
11.6.330.1.950	3156	Titolo I / fondi regionali	147.400,00	147.400,00
5.4.350.1.202	3908	Titolo I / fondi regionali	93.000,00	93.000,00
5.4.350.2.211	3938	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	232.500,00	0,00
5.5.350.2.217	4017	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	2.641.200,00	2.641.200,00
11.6.330.1.412	4274	Titolo I / fondi regionali	46.500,00	46.500,00
8.1.300.1.265	5029	Titolo I / fondi regionali	2.008.000,00	2.008.000,00
8.3.370.1.789	5300	Titolo I / fondi regionali	130.000,00	130.000,00
8.3.300.1.291	5346	Titolo I / fondi regionali	720.000,00	720.000,00
8.3.300.1.291	5440	Titolo I / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00

UPB	Capitolo / limite	Titolo / copertura	anno 2007	anno 2008
8.4.300.1.310	5545	Titolo I / fondi regionali	400.000,00	400.000,00
8.7.300.2.327	6039	Titolo II / fondi regionali	450.000,00	450.000,00
8.7.300.1.321	6040	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
8.7.300.2.327	6042	Titolo II / ricorso al mercato finanziario	150.000,00	150.000,00
8.7.300.1.321	6100	Titolo I / fondi regionali	135.000,00	135.000,00
8.7.300.2.327	6113	Titolo II / fondi regionali	300.000,00	200.000,00
8.7.300.1.321	6166	Titolo I / fondi regionali	180.000,00	180.000,00
8.6.300.1.1356	6168	Titolo I / fondi regionali	651.000,00	651.000,00
11.1.330.2.352	6298	Titolo II / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.2.330.2.363	6310	Titolo II / fondi regionali	1.000.000,00	1.000.000,00
11.5.330.1.375	6806	Titolo I / fondi regionali	500.000,00	500.000,00
11.5.330.1.375	6807	Titolo I / fondi regionali	60.000,00	60.000,00
11.5.330.1.367	6810	Titolo I / fondi regionali	65.000,00	65.000,00
11.3.330.1.371	6871	Titolo I / fondi regionali	50.000,00	50.000,00
11.5.330.2.442	6994	Titolo II / fondi regionali	170.000,00	170.000,00
11.8.330.2.514	1094/1	Titolo II / fondi regionali	250.000,00	250.000,00
11.1.330.2.352	6293/1	Titolo II / fondi regionali	0,00	250.000,00

5. La deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - servizio n. 235 - finanza locale - con la denominazione «Trasferimenti agli enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 21 della legge regionale n. 21/2000, come sostituito dall'art. 47 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «Finanziamento per» sono sostituite dalle seguenti: «Trasferimenti alle province per» e il cui codice di finanza regionale «1.1.158.2.10.24» è sostituito dal seguente: «1.1.153.2.10.24».

8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle province ai sensi dell'art. 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 25, della legge regionale n. 12/2006, come modificato dall'art. 52 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole «spese sostenute nel 2005» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2006».

10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1996, come sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2006.

11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

CPB	Cap.	2006
11.8.330.2.514	1094/limite 1	- 250.000,00
11.1.330.2.350	6296/limite 2	- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2006

ILLY

07R0418

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 7.

Incentivazione all'esodo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria statale 2006), al fine di pervenire al contenimento della spesa e dare completa attuazione al processo di riorganizzazione dell'amministrazione regionale, incentiva l'esodo del personale regionale.

Art. 2.

Incentivazione all'esodo dei dirigenti

1. In applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali, sottoscritto in data 22 febbraio 2006, la Regione incentiva l'esodo dei dirigenti titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che prestano la loro attività presso l'amministrazione regionale da almeno cinque anni e che presentino la proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Possono fruire del beneficio di cui alla presente legge coloro che abbiano maturato una anzianità di servizio da un minimo di 35 ad un massimo di 40 anni e che abbiano una età compresa fra il 57° e il 65° anno.

3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere maturati anche nel corso dell'anno 2007 e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

4. L'incentivo è quantificato in tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza fra il 35° e il 40° anno di servizio ovvero il 57° e il 65° anno di età.

5. Possono fruire del beneficio anche coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno maturato una anzianità di servizio pari a 32 anni e che abbiano compiuto il 57° anno di età. In tal caso l'amministrazione eroga a favore dell'istituto previdenziale i contributi fino al raggiungimento del 35° anno utile ai fini pensionistici.

6. L'incentivazione di cui al comma 5 è quantificata sulla base della differenza tra l'entità dei contributi da versare e l'incentivo di cui al comma 4, complessivamente rapportata ad un massimo di cinque anni.

Art. 3.

Erogazione del contributo

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono corrisposti entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.

2. Per coloro che cessano dal servizio dal 1° settembre 2007 le indennità, come determinate dalla presente legge, sono corrisposte entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Non sono riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute nell'anno di cessazione dal servizio.

Art. 4.

Incentivazione all'esodo del personale non dirigenziale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese a tutti i dipendenti regionali titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno cinque anni.

Art. 5.

Riduzione della pianta organica e copertura dei posti vacanti

1. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in decremento della pianta organica nella misura non inferiore all'80% dell'organico della qualifica dirigenziale e in misura non inferiore al 40% dell'organico delle categorie da definirsi in sede di concertazione sindacale e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro.

2. Per il personale delle categorie, la giunta regionale entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risparmi conseguiti in applicazione della stessa, individua i posti vacanti che, a seguito dell'esodo, si rendono disponibili e provvede, previo accordo con le organizzazioni sindacali alla copertura degli stessi, nella misura come stabilita al comma 1 del presente articolo.

3. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al parere preventivo della commissione consiliare competente per materia.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il consiglio regionale

1. Nell'ambito della autonomia organizzativa del consiglio regionale, in esito alle operazioni di collocamento a riposo, l'ufficio di presidenza provvede alla riorganizzazione della Struttura, stabilendo le modalità di copertura dei posti che risultano vacanti nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica in vigore e di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, previo accordo con le organizzazioni sindacali e parere preventivo della commissione consiliare competente per materia.

Art. 7.

Divieti

1. Ai soggetti che si avvalgono del beneficio di cui alla presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi a quello di cessazione.

2. Qualsiasi contratto, convenzione o accordo stipulato in contrasto con il divieto di cui al comma 1 comporta responsabilità patrimoniale soggettiva.

Art. 8.

Termine di presentazione delle domande

1. Per coloro che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, compresi coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2007, il termine ultimo di presentazione delle istanze, pena la decadenza dal beneficio stesso, è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Estensione agli enti regionali

1. Le presenti disposizioni sono estese, nel rispetto del principio di risparmio e compatibilmente con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, anche agli enti strumentali ed alle agenzie regionali, nonché agli enti pubblici economici controllati dalla Regione.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova la copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della Regione nella UPB 02.01.005, sia per il personale del consiglio regionale che della giunta regionale. La giunta provvede ad attribuire al consiglio le somme necessarie per l'applicazione della presente legge e per il quale costituiscono partite di giro.

2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le conseguenti variazioni ai sensi della legge regionale di contabilità n. 3/2002.

3. La presente legge, nel rispetto dei principi di contenimento di spesa, è autofinanziata dalla riduzione della pianta organica e dalle cessazioni e non comporta conseguentemente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 11.

Calcolo della spesa

1. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale, stabiliti dalle vigenti normative, la base di calcolo della spesa è determinata in maniera unitaria comprensiva del personale del consiglio regionale e della giunta regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 maggio 2007

DEL TURCO

07R0370

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 8.

Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai consiglieri e ai componenti della giunta regionale

1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai consiglieri e ai componenti della giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 recante «Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali» e dell'art. 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante «Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento», operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall'entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 maggio 2007

DEL TURCO

07R0371

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2007, n. 9.

Cimiteri per animali d'affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Inumazione spoglie

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm 20x20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Art. 5.

Riserva

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6.

Raccolta e trasporto spoglie

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7.

Norme di attuazione

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 maggio 2007

DEL TURCO

07R0372

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a favore dei molisani nel mondo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a favore dei molisani nel mondo» sono aggiunti i seguenti periodi: «All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede l'A.S.Re.M. tramite la competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita di volta in volta dal Consiglio regionale con proprio provvedimento».

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole «con la propria terra d'origine e», la parola «tutela» è sostituita dalla parola «sostiene».4

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole: «Il programma operativo triennale»; sono aggiunte le parole «, approvato dal Consiglio regionale.».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 3 è abrogato.

3. All'art. 4 della legge regionale n. 31/2006, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Possono essere assunti dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale singole iniziative che riguardino:

a) attività sul sistema dell'internazionalizzazione e dei gemellaggi;

b) attività con le organizzazioni dei molisani nel mondo e con le rappresentanze diplomatiche;

c) attività internazionali a supporto del ruolo delle assemblee elettive di concerto con le Associazioni delle autonomie locali e degli enti locali.».

4. All'art. 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibilità per gli interventi di cui al capo II. Sulla base del programma operativo triennale la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano operativo annuale degli interventi, con il quale stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno che segue nonché la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'art. 14.».

Art. 4.

1. L'art. 6 della legge regionale n. 31/2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sostegno e diffusione della cultura di origine*). — 1. La Regione, in un quadro di confronto e di relazione tra diverse culture, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, iniziative finalizzate a:

a) rafforzamento del rapporto con la cultura di origine, anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana, a beneficio dei molisani all'estero e delle persone di origine molisana che intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise;

b) diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale;

c) organizzazione di incontri, convegni e seminari, riferiti alle finalità di cui alle lettere b) e d);

d) svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, in particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero.

Art. 5.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2006, le parole «figli di molisani nel mondo» sono sostituite dalle parole «di origine molisana residenti all'estero».

Art. 6.

1. All'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole «sono erogati», la parola «annualmente» è sostituita dalla parola «trimestralmente».

Art. 7.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 31/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Consiglio dei "Molisani nel mondo"*). — 1. È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" di seguito denominato "Consiglio".

2. Il Consiglio è composto:

a) dal Presidente della giunta regionale, o dall'assessore per i Molisani nel mondo, che lo presiede;

b) da dodici rappresentanti delle associazioni e delle federazioni maggiormente rappresentative iscritte nel registro regionale di cui all'art. 13; a tal fine le associazioni e le federazioni designano ciascuna tre candidati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia;

e) da un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

f) da tre sindaci dei comuni della Regione, designati dal Consiglio regionale, di cui almeno uno per ciascuna provincia;

g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

h) dal direttore dell'agenzia "Molise lavoro";

i) dal presidente del Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo";

l) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo, che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;

m) dal direttore del Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti", senza diritto di voto;

n) dal direttore del centro studi sui molisani nel mondo, senza diritto di voto;
o) dal presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
p) dal presidente dell'Associazione ASVEMO, senza diritto di voto.

3. Il presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.) di origine molisana.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale per i "Molisani nel mondo".

7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio si riunisce di norma due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 11.

9. La giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i componenti. La giunta regionale provvede altresì alle medesime spese per quanto connesso al funzionamento del Consiglio di cui al comma 11.

10. Il Consiglio dei "Molisani nel mondo" può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane o estere.

11. È istituito il Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo" composto da quindici membri di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due vicepresidenti e da un segretario. La giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo.»

Art. 8.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2006, in fine, le parole «alle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie», sono sostituite dalle parole «alle condizioni di integrazione delle comunità molisane nel mondo;».

Art. 9.

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole «Molisani nel mondo», sono aggiunte le parole «e la Commissione consiliare competente,» e la parola «almeno» è sostituita dalle parole «di norma».

Art. 10.

1. All'art. 13 della legge regionale n. 31/2006, al comma 1 la parola «riconosce» è integrata dall'espressione «e sostiene» e la comma 3, dopo le parole «proposta dall'assessore», la parola «ai» è sostituita dalle parole «per i».

Art. 11.

1. All'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 31/2006, è aggiunto il seguente periodo: «Ai lavori della commissione partecipa il dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo senza diritto di voto.»

2. All'art. 15, della legge regionale n. 31/2006 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. La commissione può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane od estere.»

Art. 12.

1. All'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 31/2006, le parole «in via transitoria dall'art. 19» sono sostituite dalle parole «in via transitoria dall'art. 17».

Art. 13.

1. All'art. 18 della legge regionale n. 31/2006, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 3-bis, della presente legge provvede la giunta regionale riservando annualmente al Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 40 per cento della dotazione della unità previsionale di base n. 302.»

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 2007

IORIO

07R0257

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 13.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 9 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006

1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, pari ad euro 20.000.000,00 al netto delle risorse attribuite alla Regione a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e al netto delle risorse rivenienti, con riferimento all'anno di imposta 2007 e a copertura dell'anno 2006, dagli interventi in materia di tributi regionali, di cui all'art. 4, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, interamente destinati al settore sanitario ai sensi dell'art. 1, della legge regionale avente ad oggetto: «Art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante: "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali" - Destinazione delle maggiori entrate fiscali al settore sanitario» approvata nella seduta del Consiglio regionale del Molise del 13 marzo 2007, si provvede:

a) per 13 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativi agli esercizi d'imposta 2005 e 2006 così come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 1490 del 26 novembre 2004, e n. 1765 del 6 dicembre 2005 iscritte nell'apposito capitolo di nuove istituzione n. 00910 della UPB n. 005;

b) per 3.566.339 euro con le risorse finanziarie regionali derivanti dai minori impegni a carico dell'esercizio finanziario 2004 e relativi ad operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito regionale e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10515 della UPB n. 065;

c) per il residuo importo pari a 3.433.661 euro con le risorse derivanti dal credito regionale in esecuzione della sentenza n. 64/2007 Corte di appello de L'Aquila e iscritte nell'apposito capitolo di nuova istituzione n. 10050 della UPB n. 065.

2. Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo n. 34023 della UPB n. 430 denominato: «Copertura disavanzo sanitario relativo all'esercizio finanziario 2006» con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00.

Art. 2.

*Copertura a carattere pluriennale
del debito cumulato fino al 31 dicembre 2005*

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina un'entrata finalizzata pari ad euro 6 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42.

2. Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo di spesa n. 34026 della UPB n. 430, denominato: «Copertura ammortamento debiti cumulati al 31 dicembre 2005» con dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 2007

IORIO

07R0258

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 gennaio 2007, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2007.

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5
del 31 gennaio 2007)*

(Omissis)

07R0399

LEGGE 8 febbraio 2007, n. 2.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1. alla Gazzetta ufficiale
della Regione Sicilia n. 7 del 9 febbraio 2007)*

(Omissis)

07R0400

LEGGE 8 febbraio 2007, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2. alla Gazzetta ufficiale
della Regione Sicilia n. 7 del 9 febbraio 2007)*

(Omissis)

07R0401

LEGGE 27 febbraio 2007, n. 4.

Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10
del 2 marzo 2007)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale del Corpo forestale della Regione

1. Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'art. 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:

a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:

a) in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

3. Il personale dei ruoli di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione Sicilia nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento foreste, il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di cui alla presente legge.

5. Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente generale del Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.

6. Al personale del Corpo forestale della Regione Sicilia di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

7. L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera *c)* del comma 1 è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.

8. In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione Sicilia, tenuto conto del disposto dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 750 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

10. A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto con la presente legge. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme in atto vigenti per il Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 2007

CUFFARO

Assessore regionale per l'agricoltura e leforeste: LA VIA

07R0402

LEGGE 27 febbraio 2007, n. 5.

Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

Art. 1.

Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica

1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.

7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.»

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico venatorie formulano le proposte di cui alla lettera *p)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.

Art. 2.

Disposizioni relative a personale

1. Al personale di cui all'art. 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la presidenza della Regione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dal 1° gennaio 2004, l'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola «pubblici» aggiungere le parole «entro il 29 dicembre 2003» e sostituire le parole da «i cui decreti» fino a «data successiva» con le parole «comunque definiti alla medesima data».

3. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

4. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l'amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'amministrazione regionale.

Art. 3.

Contratti per acquisti e forniture di servizi

1. I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per l'agricoltura e leforeste: LA VIA**Assessore regionale per la sanità: LAGALLA*

07R0403

LEGGE 7 marzo 2007, n. 6.

Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 9 marzo 2007)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Registro degli amministratori di condominio

1. È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni provincia regionale, il registro degli amministratori di condominio, cui possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attività.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 marzo 2007

CUFFARO

*Assessore regionale per la cooperazione
il commercio, l'artigianato e la pesca: BENINATI*

07R0404

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 7 0 7 *

€ 2,00